COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 2/11/2018 un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, sottoscritto in data 8/7/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo legale all'Arbitro al fine di ottenere dalla convenuta la restituzione di euro 1.568,5519 per rimborso interessi ed euro 3.360,7139 per commissioni non godute; chiede poi le spese legali.
Si è costituito l'intermediario deducendo che:
la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis è manifestamente infondata come si evince dalla pattuizione di un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", risultante dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (Cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro relativo a "Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione"); alla medesima conclusione porta altresì la statuizione dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato" (Cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato"), in quanto è provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 48 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata perché nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono

stati quindi correttamente indicati in complessivi € 2.813,74, corrispondenti all'ammontare totale delle quote interessi relative alle 72 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese (cfr. doc. 7).
A conferma di tale prospettazione cita una decisione del Collegio di Bari che cancella ogni dubbio sulla possibile indeterminatezza del c.d. ammortamento alla francese, riconoscendo che "la semplice previsione di una tale tipologia di piano di ammortamento, caratterizzato da rate di rimborso costanti in cui la quota capitale è crescente e la quota per interessi decrescente, non ha alcun impatto sulla determinatezza, per di più in quanto suffragata dalla chiara indicazione del tasso di interesse" (Collegio di Bari, decisione n. 4214/2017).
Pertanto la pretesa di calcolare anche per gli interessi il rimborso secondo un criterio pro rata temporis è palesemente infondata poiché quest'ultimo non costituisce affatto un criterio legale inderogabile (l'art. 125-sexies TUB dispone il rimborso "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sicché per gli interessi è inevitabile fare riferimento al piano di ammortamento pattuito, poiché è solo da esso che possono dedursi gli interessi ancora dovuti per le rate residue) e la sua applicazione nel caso di specie – in cui pacificamente è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese – darebbe luogo ad evidenti ed ingiustificate storture;
anche il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 10003/2016, ha confermato che "appare infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto «alla francese» a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza «lineare» nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta".
Ancora la convenuta ha osservato:
tutto ciò che spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri recurring è già stato alla stessa regolarmente restituito, secondo quanto previsto dal contratto (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato"), in base al quale vanno restituite le voci della sezione 2, lett. b) e) ed f).
Dunque, dato che le comunicazioni periodiche (lett. e) erano gratuite, è evidente come le uniche voci di cui spettava la restituzione in favore di parte ricorrente fossero le spese di incasso quote (lett. f) e le commissioni in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI), già restituite secondo il criterio pro rata temporis, come risulta da conteggio estintivo prodotto per un importo rispettivamente di € 408,96 e € 437,76;
nulla spetta a parte ricorrente secondo la convenuta in relazione:
alle "Commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria", (sezione 2, lett. a) del Modulo SECCI), descritta con chiarezza nel documento contrattuale come relative ad attività up front. Richiama sul punto le decisioni del Collegio di Roma n. 23799/2018, del Collegio di Milano n. 25137/2018 e il Collegio di Palermo n. 23721/2018;
alle "Provvigioni all'intermediario del credito" (sezione 2, lett. c) del Modulo SECCI). Si tratta di una voce riferita alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito erogato dalla Banca scrivente e che si è conclusa con la stipula del contratto. Ciò è chiarito in particolare dalla "legenda

esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al Modulo SECCI (cfr. all. 1) e dall'accordo distributivo tra banca ed intermediario ex art. 106 TUB (cfr. all. 5) il cui oggetto espressamente circoscrive l'attività dello stesso intermediario alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva. Ad ulteriore conferma della natura up front dell'attività svolta dall'intermediario del credito vengono richiamate le previsioni normative o assimilabili, quali la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'articolo 121, c. 1, lett. h del TUB, le Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia (Sez. VII, par. 2) nonché la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici" di Banca d'Italia a pag. 24. Dirimente è anche il Protocollo di intesa, al quale lo scrivente Intermediario ha aderito, sottoscritto fra Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) e le Associazioni di consumatori (aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori), il quale stabilisce che le commissioni di intermediazione riconosciute alla rete ed addebitate al cliente sono "da considerarsi up-front in quanto riconducibili ad attività che si concludono con l'erogazione del finanziamento". Parte resistente richiama, inoltre, talune decisioni rese dall'ABF proprio in relazione alla tipologia di contratto oggetto del presente ricorso nonché nell'all. 4 diverse sentenze della giurisprudenza di merito giunta a conclusioni analoghe;
inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'Intermediario Finanziario ex. Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM, in base a uno schema distributivo pubblicato sul sito dell'OAM;
la provvigione spettante all'intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) non va restituita anche alla luce della sentenza LEXITOR per le ragioni che saranno espresse in proposito nella parte seguente delle controdeduzioni (importo non deciso unilateralmente dalla banca ed interamente traslato al soggetto terzo) ed inoltre costituendo la corresponsione di attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento) del contratto, è stata effettivamente corrisposta dalla banca all'intermediario stesso: produce copia della fattura emessa dall'intermediario del credito per la propria attività e dell'evidenza del relativo pagamento (all.6), specificando che in ogni caso l'intervento dell'intermediario del credito è dimostrato dal contratto.
L'intermediario si sofferma poi sulla sentenza CGUE "LEXITOR", di cui sottolinea "l'irrilevanza" per plurime ragioni di seguito sintetizzate (per una disamina completa cfr. controdeduzioni):
a) la sentenza LEXITOR, nell'interpretare l'art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE dichiara che la stessa "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" (sentenza, punti 36 e 37), e quindi anche costi up front. Pertanto una tale richiesta non ha nulla a che fare con quanto oggetto del reclamo e poi del ricorso, poiché il cliente ha domandato il rimborso di certi costi del credito solo in quanto, a suo parere, si tratterebbe di "commissioni non maturate" (ossia recurring), come affermato dal ricorrente nella "Richiesta rimborso" allegata al ricorso e già prima allegata al reclamo, nel quale pure il cliente aveva domandato il rimborso di tali cifre in quanto "pagate ma non ancora maturate";
b) le Direttive (e le sentenze della Corte di Giustizia che le interpretano) non hanno efficacia diretta (c.d. "orizzontale") nei rapporti tra privati, per i quali possono nascere diritti ed obblighi solo dalle relative disposizioni nazionali di recepimento come ribadito, con esplicito riferimento alla sentenza LEXITOR, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019, pag. 6), pur confermando che "una direttiva autoesecutiva ha efficacia nei soli rapporti verticali", ha superato questo principio facendo riferimento all'obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna attuativa della direttiva in senso conforme alla direttiva stessa, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia. Ma in base alla giurisprudenza della CGUE tale obbligo di interpretazione conforme sussiste purché ciò non implichi un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, in cui sarebbe invece incorso il citato Collegio. In proposito, l'art. 12, comma 1 delle c.d. Preleggi impone al giudice di attenersi anzitutto al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e vieta di discostarsi dal tenore letterale della norma, ove questo sia chiaro e ciò è confermato anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24165). L'art. 125-sexies, c. 1 TUB, nello stabilire che la riduzione del costo totale del credito "è pari all'importo" sia degli interessi che dei costi che siano "dovuti per la vita residua del contratto", è chiarissimo nel circoscriverla solo alle voci che rappresentino il corrispettivo di prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata.
Del resto, che questo fosse "il cristallino significato della norma nazionale" è stato sempre riconosciuto anche dall'Arbitro, dalle Disposizioni di trasparenza e dai Comunicati della Banca d'Italia fino alla sentenza LEXITOR;
c) non è condivisibile l'assunto del Collegio di Coordinamento (decisione 26525/2019, pag. 6) che l'interpretazione data dalla CGUE dell'art. 16 § 1 della Direttiva fosse la "concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare un'elevata protezione del consumatore", perché invece, letto come istitutivo di un obbligo di rimborso di tutti gli oneri che compongono il costo totale credito, garantirebbe la massima tutela ipotizzabile in caso di estinzione anticipata del rapporto, molto oltre quanto avviene per ogni altro rapporto di consumo;
d) i principi della sentenza LEXITOR non possono essere applicati retroattivamente per i contratti stipulati prima della citata sentenza e a tale data finanche già estinti, come nel caso di specie.
Non basta invocare la natura dichiarativa e retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (Coll. Coord., decisione 26525/2019, pagg. 5-6), in quanto a tale applicazione retroattiva ostano:
il principio generale (art. 6 § 3 TUE) della certezza del diritto, con il corollario della tutela del legittimo affidamento che, secondo la stessa Corte di giustizia, informa di sé l'intero ordinamento, cosicché dev'essere disapplicata l'interpretazione retroattiva di una norma nazionale (art. 125-sexies, comma 1 TUB) che, modificandone imprevedibilmente il significato precettivo, comporti a carico del finanziatore obblighi di pagamento imprevedibili al momento della stipulazione del contratto che quegli obblighi di pagamento escludeva;
la tutela della proprietà (a norma dell'art. 17 § 1 della Carta dei diritti dell'Unione) intesa come diritto al pacifico godimento dei propri beni secondo norme precise e prevedibili nella loro applicazione;
gli art. 101 ss. TFUE, per le distorsioni della concorrenza che si determinerebbero tra gli operatori del credito del mercato dell'Unione, con particolare penalizzazione del sistema di credito al consumo italiano, poiché il termine di prescrizione della domanda dei consumatori del maggiore rimborso è di durata estremamente differenziata (10 anni in Italia ex art. 2946 c.c.; 5 anni in Francia e Spagna, rispettivamente ex art. 2224 e 1964, comma 2 c.c.; soli 3 anni in Germania);
la sentenza LEXITOR non consente comunque alcun rimborso per le "Provvigioni all'intermediario del credito".

La sentenza della CGUE poggia la sua decisione esclusivamente sulla necessità di protezione del consumatore contro comportamenti elusivi del finanziatore (sentenza, punti 29-30), ravvisati nei punti 31-33 della motivazione in relazione ai costi che il finanziatore determina unilateralmente e per cui dispone di un margine di manovra sia nella fissazione dell'importo che nella fatturazione. Essa, quindi, non concerne le provvigioni di intermediazione, costi che il finanziatore subisce per effetto della loro contrattazione con un soggetto terzo che gliele fattura per attività sue proprie e che l'intermediario si limita a riaddebitare al soggetto finanziato.
Infine, in ordine alle spese di assistenza difensiva richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012 e n. 6167/2014 in sui si osserva che per tali spese deve essere «[…] dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo», dimostrazione che nel caso di specie è assente.
Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente richiede il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
In sede di repliche, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla resistente, soffermandosi in particolare sull'applicabilità della sentenza LEXITOR osservando che, verificata la presenza delle condizioni richieste dalla Corte Europea, i Giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tale principi confliggono. Pertanto, come tutte le disposizioni dell'Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.
Inoltre al punto 23) della sentenza in oggetto, è stabilito che: "Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata di una cessione del quinto della pensione nonché la restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio pro rata temporis.
La parte ricorrente domanda il rimborso delle predette voci, degli interessi legali e delle "spese di assistenza".
Occorre in primo luogo dare riscontro alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.
Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente

Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[…] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari […]", in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "[…] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo […]".
Le parti, quindi, potranno "[…] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e

quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità […]".
Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale "[…] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento […]", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "[…] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione […]", e che "[…] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva […]".
Il Collegio aggiunge, infine, che "[…] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi […]".
Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.
Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies del TUB.
Giova evidenziare del resto che lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in una recente decisione (7.2.2020,n. 1340), si è uniformato alla lettura della Corte di Giustizia, cosi come altri giudici di merito (Tribunale di Torino, 21.3.2020, RG 4040/2019).
A tale interpretazione deve uniformarsi il Collegio, aderendo al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Il ricorrente ha versato in atti l'integrale documentazione contrattuale, di cui si ricava la descrizione delle singole voci di costo.
Le voci di costo controverse sono le commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento; le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento; le provvigioni e la differenza a titolo di interessi.
Evidenzia il Collegio che dall'allegato modulo SECCI emerge l'intervento, di un mediatore.
Parte attorea con apposita sottoscrizione ha dichiarato di aver ricevuto sia copia del c.d. SECCI che del relativo allegato, ove l'attività svolta dall'intermediario del credito è delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento.
Alla luce dei più recenti orientamento di tutti i Collegi ABF la clausola esaminata (provvigioni intermediario del credito, sub c) deve essere qualificata up front.
La commissione per il perfezionamento sub a), è anch'essa up front tenuto conto dalla condivise posizioni divisate dai Collegi territoriali.
Quanto alla "commissione di gestione", sub b, parte resistente ritiene che l'adozione di un criterio di calcolo diverso dal pro rata temporis sia chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento dal quale "si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS".
Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, laddove il piano di ammortamento è richiamato in contratto, quindi ne costituisce parte integrante ed è allegato e sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente (come per la nostra fattispecie), il criterio contrattuale prevale sul pro rata temporis.
Le stesse spese istruttorie sono qualificabili, per definizione, up front.
Con riguardo alla richiesta di corresponsione degli interessi non maturati, il ricorrente ne chiede il rimborso secondo il criterio pro rata temporis, in applicazione di quanto è espressamente previsto dal punto 4 di pag. 3 del modulo SECCI.
Al riguardo, la parte resistente ha eccepito la correttezza di quanto rimborsato in sede di conto estintivo considerata la pattuizione sia "di un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente" (Cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro relativo a "Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione") sia dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato" (Cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato", riportato sopra). Sarebbe pertanto documentalmente provato che il ricorrente ha pagato solo gli interessi relativi alle 48 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata perché nel calcolo del debito residuo indicato nel conteggio estintivo l'intermediario convenuto ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i soli non maturati, corrispondenti all'ammontare totale delle quote interessi relative alle 72 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese.
La legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese" è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall'intermediario che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento.
Tuttavia, in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, per l'ambiguità della clausola si applica il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi (se oggetto di specifica domanda) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in

quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.
A tale titolo spetta dunque all'istante l'importo di euro 1.568,55 (7.303,82 : 120 X 72).
In conclusione, al ricorrente sono dovuti euro 262,56 per commissione di attivazione ed euro 1.115,89 per commissione di intermediazione, importi calcolati in base al criterio "della curva degli interessi", tenuto conto che il TAN contrattuale è pari a 5%, con percentuale di calcolo del 38,52%.
Con l'aggiunta di euro 1.568,55, come sopra determinata ed euro 1.173,51 quale pro rata temporis del premio (1.955,85 :120 x 72).
La quota parte non maturata del premio assicurativo, infatti, in conformità del costante orientamento dell'ABF non scalfito dal mutato quadro post sentenza LEXITOR, deve essere determinata e restituita su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (72) a fronte del numero totale delle rate (120),

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.120,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO